



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 1156/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari V - II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Costituzione della figura dell'infermiere-tutor".
(Reg. Gen. n. 334)

Ad iniziativa del Consigliere Crescenzo Rivellini.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

- V Commissione consiliare per l'esame;**
- II Commissione consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 26 febbraio 2008

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

COSTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'INFERMIERE-TUTOR

Ad iniziativa del Consigliere Crescenzo Rivellini

Reg. Gen. n. 334



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Il presente provvedimento d'urgenza, a seguito di dati scaturiti da indagini effettuate a livello centrale è determinato da improrogabili e improcrastinabili esigenze connesse alla necessità di intervenire, con l'adozione di ulteriori più significative ed incisive misure per garantire l'erogazione tempestiva delle prestazioni sanitarie, diagnostiche, terapeutiche ed urgenti, entro tempi contenuti ed appropriati alla necessità di cura degli assistiti, riguarda la costituzione della figura dell'infermiere-tutor, persona che segue l'intera vita clinica del paziente.

Questa figura è già esistente nella sanità della Regione Emilia Romagna, difatti il cittadino una volta divenuto paziente ed entrato in una struttura sanitaria, oltre ad avere una propria tessera, dovrà essere affidato ad un infermiere-tutor che, adeguatamente formato, sarà chiamato ad organizzare la vita ed il percorso clinico del paziente.

Infatti sarà l'infermiere-tutor a prenotare le visite, analisi ed accertamenti necessari al malato. In pratica dovrà organizzare gli incontri con i medici e gli operatori che sono interessati alla cura del paziente, così l'ammalato avrà al suo fianco una figura professionale che coordina tutte le sue cure.

Questo sistema semplice ed efficace, garantisce la migliore efficienza delle strutture ed il miglior risultato per la salute del cittadino, risparmiando così molte risorse, evitando che si ripetono analisi, visite ed accertamenti che per la disorganizzazione delle strutture inducono il cittadino, che non ha le adeguate informazioni, a recarsi in un'altra regione o addirittura all'estero (nella sola città di Napoli ogni anno sono circa 100 mila i casi del genere).



Consiglio Regionale della Campania

Ovviamente tutto ciò comporta una maggiorazione di spesa per il sistema sanitario campano che è gravato da un debito fuori controllo.

In Emilia Romagna ogni infermiere è tutor di 120 pazienti, quindi in Campania vi è un enorme spazio per rispondere alle esigenze dei cittadini.



Consiglio Regionale della Campania

Indice

- **art. 1 Finalità**
- **art. 2 Oggetto della formazione professionale**
- **art. 3 Finalità della formazione professionale**
- **art. 4 Aggiornamento**
- **art. 5 Aggiornamento degli insegnanti**
- **art. 6 Istituzioni di scuole/enti per corsi di formazione professionale**
- **art. 7 domanda di autorizzazione**
- **art. 8 autorizzazione**
- **art. 9 Scuole e corsi istituiti dalla regione o con la partecipazione della regione**
- **art. 10 disposizioni finanziarie**
- **art. 11 Dichiarazione d'urgenza**



Consiglio Regionale della Campania

ART. 1

Finalità

1. La presente legge è finalizzata alla promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori sanitari non medici.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di istruzione professionale, l'assessorato alla sanità promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori sanitari non medici, sulla base delle esigenze qualitative e quantitative di personale qualificato determinate dalla programmazione dei servizi socio-sanitari tale figura prende il nome di "infermiere-tutor".



Consiglio Regionale della Campania

ART. 2

Oggetto della formazione professionale

1. La formazione professionale degli infermieri-tutor, di cui all' articolo 1, è rivolta:
 - a) al conseguimento dell' abilitazione professionale nelle qualifiche previste dalle leggi dello Stato;
 - b) al perfezionamento degli abilitati per lo svolgimento di funzioni particolari nell' ambito delle rispettive qualifiche professionali.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 3

Finalità della formazione professionale

1. Le scuole ed i corsi debbono assicurare una preparazione adeguata sul piano tecnico pratico, fornendo un complesso di conoscenze che consenta attività professionali polivalenti e predisporre gli operatori a svolgere un ruolo attivo nella difesa e nel percorso clinico dello stato di salute del cittadino.
2. L'azione formativa deve, pertanto, essere adeguata, nei metodi e nei contenuti, al livello del progresso scientifico e tecnologico, deve realizzare una stretta integrazione tra l'insegnamento teorico e l'insegnamento pratico.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 4

Aggiornamento

1. Gli enti, pubblici e privati, che gestiscono servizi sanitari, organizzano o promuovono, anche d' intesa fra loro, in conformità alla attività specifica dei servizi stessi e nel quadro della programmazione regionale, corsi di aggiornamento annuali attraverso il programma educazione continua in medicina – ECM - acquisendo minimo 120 crediti formativi per l'attività di “case manager” per il personale già in possesso di una qualificazione professionale, in modo da garantire la partecipazione di ciascun operatore ad almeno uno di essi ogni cinque anni.
2. Durante l' aggiornamento il personale è considerato in attività di servizio a tutti gli effetti di legge.
3. Spetta all'assessorato alla sanità, sentita la commissione consiliare competente, fissare le tipologie dei corsi ed esercitare la vigilanza sul loro espletamento.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 5

Aggiornamento degli insegnanti

1. L'assessorato alla sanità promuove l'aggiornamento dei docenti operanti nelle scuole e nei corsi disciplinati dalla presente legge.
2. A tale scopo l'assessorato, sentita la commissione consiliare competente, delibera convenzioni, in particolare con le università della regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 6

Istituzioni di scuole/enti per corsi di formazione professionale

1. L'assessorato alla sanità, oltre ad organizzare direttamente o tramite i propri istituti ed enti accreditati iniziative sperimentali altamente qualificate nell' ambito della attività previste all' articolo 2, autorizza comuni, province e loro consorzi, enti ospedalieri ed altri enti pubblici o di diritto pubblico ad istituire scuole e corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione professionale alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 7

Domanda di autorizzazione

1. Gli enti di cui al primo comma dell' articolo 6 che intendono istituire, in forma singola o associata, scuole e corsi per la formazione di operatori sanitari non medici debbono rivolgere domanda all'assessorato alla sanità, corredata dei documenti e indicazioni che la commissione consiliare competente stabilirà.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 8

Autorizzazione

1. L'assessorato alla sanità, sentita la competente commissione consiliare, provvede ad autorizzare l'istituzione delle scuole e/o enti per dei corsi, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio regionale in materia di formazione professionale degli operatori sanitari non medici e previa valutazione della effettiva possibilità dell'ente o degli enti richiedenti di assicurare uno svolgimento dell'attività didattica conforme alle disposizioni della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

ART.9

Scuole e corsi istituiti dalla Regione o con la partecipazione della Regione

1. L'assessorato alla sanità, al fine di organizzare le iniziative sperimentali o altamente qualificate previste al primo comma dell' articolo 6, delibera convenzioni con l' università, che esercitano l' assistenza sanitaria.
2. Inoltre aderisce o partecipa ad enti e istituti che hanno per scopo la formazione di operatori sanitari.
3. Il Consiglio regionale delibera sulla proposta di adesione o di associazione presentata dal competente Assessorato.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 10

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui alla presente legge, l' amministrazione regionale fa fronte mediante l' istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio medesimo, per lo stanziamento di euro 500.000,00.



Consiglio Regionale della Campania

ART. 11

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Campania.